

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1697)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BERTOLDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1974

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo italo-statunitense sulla sicurezza sociale, il primo stipulato in materia dagli Stati Uniti d'America con un Paese europeo, è stato concluso in conformità all'impegno di regolare i rapporti in materia di assicurazioni sociali assunto dai due Governi con l'Accordo del 26 settembre 1951, integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione del 2 febbraio 1948.

L'Accordo in esame concerne le prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti (articolo 2). Esso si applica a tutti i lavoratori che possano far valere periodi di assicurazione in base alle legislazioni in materia degli Stati contraenti, nonchè ai loro familiari e superstiti (articolo 3).

Due soprattutto sono i principi ispiratori dell'Accordo: a) riconoscimento della parità di trattamento del lavoratore straniero con i

nazionali; b) mantenimento dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione.

Il riconoscimento di tale ultimo principio comporta la possibilità di acquisire pensioni in regime autonomo o pensioni prorattizzate totalizzando i periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi, nonchè la garanzia del pagamento delle prestazioni dovute in caso di residenza del beneficiario nell'altro Stato od in uno Stato terzo.

L'Accordo in questione contiene un'interessante disposizione in materia di legislazione applicabile. Pur ribadendosi in linea generale il principio dell'applicazione della legislazione del luogo di lavoro, è consentita ai cittadini statunitensi occupati in Italia la continuazione dell'iscrizione al regime previdenziale statunitense, nonchè ai cittadini italiani occupati negli Stati Uniti alle dipen-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

denze di un datore di lavoro italiano o di un'impresa controllata da un'impresa italiana, la sottoposizione alla legislazione italiana (articolo 7).

Tale norma comporta un indubbio vantaggio per i nostri lavoratori, in quanto il regime pensionistico italiano prevede più elevate prestazioni di quello statunitense.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 24 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E GLI STATI UNITI D'AMERICA  
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Il Presidente della Repubblica italiana e  
Il Presidente degli Stati Uniti d'America

Animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati nel campo della sicurezza sociale in conformità ai principi stabiliti dall'articolo VII dell'Accordo firmato a Washington, D. C., il 26 settembre 1951, integrativo del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 2 febbraio 1948, hanno convenuto di concludere a tal fine un accordo ed hanno perciò nominato, come loro plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica italiana:

Dionigi Coppo, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, e

il Presidente degli Stati Uniti d'America:

Caspar W. Weinberger, Ministro della Sanità, Educazione e Previdenza Sociale,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE I

*Disposizioni generali*

Articolo 1.

Ai fini dell'applicazione del presente accordo:

a. Il termine « territorio » designa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, l'Italia, e per quanto riguarda gli Stati Uniti di America, gli Stati, il Distretto di Columbia, il Commonwealth di Porto Rico, le Isole Vergini, Guam e le Samoa americane;

b. Il termine « cittadino » designa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un « cittadino italiano »; e per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, un « cittadino degli Stati Uniti » come definito nella Sezione 101 della legge del 1952 sull'Immigrazione e la Nazionalità, e successive modificazioni;

c. Il termine « legislazione », a meno che non sia diversamente specificato, designa le leggi, i regolamenti e ogni altra misura di applicazione concernente i settori della sicurezza sociale, di cui all'articolo 2 del presente accordo;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d. Il termine « autorità competente » designa l'autorità responsabile dell'applicazione della legislazione, e precisamente:

Per la Repubblica italiana: il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (Minister of Labor and Social Welfare);

Per gli Stati Uniti d'America: il Ministro della Sanità, Educazione e Previdenza Sociale (Secretary of Health, Education and Welfare);

e. Il termine « istituzione » designa, per ciascun Stato contraente, l'istituzione, l'organismo o l'autorità cui è affidata la gestione dei settori di sicurezza sociale di cui alle legislazioni specificate all'articolo 2 del presente accordo;

f. Il termine « periodi di assicurazione » designa i periodi di pagamento di contributi o periodi di guadagno basati sulla retribuzione per lavoro dipendente o sul reddito per lavoro indipendente come definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione, in base alla quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui essi siano riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

g. Il termine « lavoratore » designa la persona che può far valere periodi di assicurazione;

h. Il termine « familiare » designa le persone definite come aventi diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi di assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore in vita, come stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti;

i. Il termine « superstite » designa le persone definite come aventi diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi di assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore deceduto, come stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti;

j. I termini « prestazioni » e « pensioni » designano tutte le prestazioni economiche pagabili in base alle legislazioni di cui all'articolo 2 del presente accordo;

k. Il termine « importo della prestazione » (« basic benefit amount ») designa per quanto riguarda la Repubblica italiana l'importo della prestazione dovuta; per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America il « primary insurance amount » come specificato nella tabella delle prestazioni contenuta nella Sezione 215 (a) del Titolo II o nella tabella che si ritiene contenuta in tale sezione della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e successive modificazioni, da cui deriva per legge l'effettivo importo della prestazione dovuta;

l. Il termine « beneficiario » designa tutti i lavoratori, i familiari o i superstiti che abbiano titolo a prestazioni o a pensioni.

## Articolo 2.

1. Il presente accordo si applica alle legislazioni di sicurezza sociale relative alle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e precisamente:

a. per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nonché alla legislazione relativa ai trattamenti di previdenza sostitutivi di detta assicurazione generale;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b. per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, al Titolo II della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e relative modificazioni ed ai regolamenti emanati in base a tale legge, ad eccezione delle Sezioni 226 e 228 di tale titolo e relativi regolamenti;

tuttavia, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la totalizzazione dei periodi di assicurazione in conformità al presente accordo non avrà luogo per i periodi di assicurazione volontaria previsti da tali legislazioni.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il presente accordo si applicherà alle legislazioni concernenti altri regimi di previdenza per gli stessi eventi, che saranno indicate dall'autorità competente italiana.

3. Il presente accordo si applicherà anche a future legislazioni che apportino modificazioni o integrazioni alle legislazioni indicate nel presente articolo.

## Articolo 3.

1. Il presente accordo si applica ai lavoratori, che possano far valere periodi di assicurazione in base alle legislazioni, e ai loro familiari o superstiti.

2. Il presente accordo non si applica ai periodi di servizio prestato in qualità di agente diplomatico e consolare di carriera, o di agente di cancelleria, nè, salvo quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 2, ai periodi di servizio coperti da regimi speciali istituiti per i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici (government agencies or instrumentalities).

## Articolo 4.

Le persone alle quali si applicano le disposizioni del presente accordo sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Stato, sia che risiedano sul territorio di uno Stato contraente sia che risiedano sul territorio di uno Stato terzo.

## Articolo 5.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria in base alle disposizioni della legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di tale Stato saranno totalizzati, ove necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato.

## Articolo 6.

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente accordo, le persone che hanno diritto alle prestazioni in base alla legislazione di uno Stato

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contraente, incluse le prestazioni derivanti dal presente accordo, le riceveranno integralmente e senza limitazione o restrizione mentre risiedono nel territorio dell'altro Stato. Tali prestazioni saranno corrisposte da ogni Stato alle persone cui si applicano le disposizioni del presente accordo, che risiedano in uno Stato terzo alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui tali prestazioni sarebbero corrisposte se tali persone fossero state soggette unicamente alla legislazione dello Stato debitore.

## PARTE II

*Disposizioni relative alla legislazione applicabile*

## Articolo 7.

1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo, che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato.

2. Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti, rimane coperto da tale legislazione.

3. Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da una impresa italiana, sarà coperto dalla legislazione italiana.

4. Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni:

a. il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui è cittadino ed è esente dalla legislazione dello Stato di cui non è cittadino;

b. il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, opererà per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato;

c. la persona, che non è cittadino di nessuno dei due Stati e per lo stesso periodo di lavoro è soggetta alla legislazione di ambedue gli Stati è soggetta, per tale periodo, alla legislazione dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato.

5. Le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione.

6. Le autorità competenti dei due Stati, possono concordare nell'interesse di un lavoratore o di categorie di lavoratori altre eccezioni alla regola prevista nel paragrafo 1.

## PARTE III

*Disposizioni particolari — Invalidità, vecchiaia, superstiti*

## Articolo 8.

1. Qualora un periodo di lavoro risulta coperto da un periodo di assicurazione in base alla legislazione di ambedue gli Stati contraenti, l'istituzione di ciascuno Stato prenderà in considerazione, ai fini dell'articolo 8 paragrafo 2 e dell'articolo 9 paragrafo 2, il periodo di assicurazione che risulta compiuto in base alla propria legislazione.

2. Se la legislazione di uno Stato contraente richiede il compimento di periodi di assicurazione per l'acquisto, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni, l'istituzione che applica tale legislazione prenderà in considerazione, a tale fine, nella misura necessaria, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato come se questi fossero stati compiuti in base alla legislazione del primo Stato. Tale istituzione prenderà in considerazione tutti i periodi di assicurazione richiesti per assicurare il diritto alle prestazioni più elevate stabilite dalla legislazione che essa applica.

3. Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una data professione od occupazione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a tali prestazioni verranno presi in considerazione solo i periodi compiuti in un regime corrispondente dell'altro Stato o, in mancanza, nella stessa professione od occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione od occupazione. Se il totale di tali periodi di assicurazione non fa acquisire diritti a prestazioni in base al regime speciale, questi periodi verranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni in base al regime generale o ad altro regime di assicurazione applicabile. Tuttavia le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno solo nel caso in cui diano luogo al pagamento di una prestazione di importo più elevato.

4. L'istituzione degli Stati Uniti non è obbligata ad applicare le disposizioni del presente articolo nel caso di un lavoratore che ha compiuto meno di sei trimestri di assicurazione (six quarters of coverage) secondo la legislazione degli Stati Uniti; l'istituzione italiana non è obbligata ad applicare le disposizioni del presente articolo nel caso di un lavoratore il quale ha compiuto meno di un anno di assicurazione secondo la legislazione italiana.

## Articolo 9.

1. Quando un lavoratore, un suo familiare o un superstite soddisfi alle condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricor-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rere alle disposizioni dell'articolo 8, l'istituzione di detto Stato stabilirà, secondo le disposizioni della propria legislazione, l'importo della prestazione in base al totale dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in virtù della legislazione di tale Stato.

2. Sia che si applichi o meno il paragrafo 1, l'istituzione di ciascuno Stato determinerà l'importo della prestazione teorica prendendo in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati come se essi fossero stati compiuti esclusivamente in virtù della propria legislazione. L'istituzione in questione stabilirà quindi l'importo della prestazione in pro rata sulla base dell'importo teorico della prestazione mediante l'applicazione della proporzione tra la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica e la durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati.

3. Il lavoratore sceglierà entro un periodo di tempo determinato se le prestazioni dovranno essere concesse in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 o 2 e tale scelta sarà applicabile a tutte le prestazioni dovute al lavoratore e ai familiari da parte di ciascuno Stato.

4. Nel caso di superstiti, gli importi delle prestazioni saranno determinati da ciascuno Stato in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Le prestazioni ai superstiti saranno calcolate da parte di ciascuno Stato in base alle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2, in modo da corrispondere il più alto importo complessivo delle prestazioni, a meno che l'importo complessivo più basso delle prestazioni dovute non sia richiesto da tutti i superstiti aventi diritto alle prestazioni.

5. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, le opzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono definitive.

## Articolo 10.

1. Ai fini del calcolo dell'importo della prestazione teorica, le istituzioni di ciascuno Stato contraente operano rispettivamente come segue:

a. da parte statunitense, i guadagni percepiti nel corso di ogni anno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana saranno equivalenti ai guadagni accreditati in base al regime di assicurazione italiana per tale anno e soggetti al guadagno massimo accreditabile in base alla legislazione statunitense;

b. da parte italiana, per i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione statunitense si terrà conto della media salariale o contributiva derivante esclusivamente dai salari percepiti o dai contributi accreditati in relazione ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione italiana.

2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato, l'importo delle prestazioni varia in relazione al numero dei familiari o superstiti, l'istituzione di tale Stato prenderà in considerazione anche i familiari o superstiti, che risiedono sul territorio dell'altro Stato.



## Articolo 11.

1. A richiesta, le prestazioni concesse in virtù delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2 saranno ricalcolate da parte di entrambi gli Stati secondo le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2 per prendere in considerazione ulteriori periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 5, le prestazioni saranno ricalcolate in virtù delle disposizioni dell'articolo 9, quando:

a. detto lavoratore abbia fatto una scelta in base all'articolo 9 paragrafo 3 e successivamente a tale scelta acquisisca il diritto a prestazioni in virtù della legislazione di uno o di entrambi gli Stati senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 8;

b. nella legislazione di uno Stato vengono introdotte modifiche al sistema di calcolo delle prestazioni.

3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 5, se il diritto dei beneficiari che ricevono prestazioni in virtù dell'articolo 9 viene meno, le prestazioni delle persone che successivamente divengono titolari di prestazioni in virtù di periodi di assicurazione dello stesso lavoratore saranno calcolate in virtù delle disposizioni dell'articolo 9.

## Articolo 12.

Se il beneficiario ha diritto a prestazioni in virtù dell'articolo 9 paragrafo 2 da parte delle istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di tali prestazioni è inferiore all'importo della prestazione minima prevista dalla legislazione dello Stato in cui il beneficiario risiede, l'istituzione di questo Stato corrisponde, a proprio carico, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute in base all'articolo 9 paragrafo 2 e l'importo della prestazione minima suddetta.

## PARTE IV

*Disposizioni varie, transitorie e finali*

## Articolo 13.

Le autorità competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione del presente accordo come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita.

## Articolo 14.

1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione del presente accordo e ciascuna di tali autorità designerà una istituzione di collegamento per facilitare l'applicazione del presente accordo.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Le autorità competenti dei due Stati si comunicano l'un l'altra tutte le informazioni concernenti regolamenti, provvedimenti amministrativi e modifiche alle proprie legislazioni che possano influire sull'applicazione del presente accordo.

## Articolo 15.

Le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle autorità competenti od istituzioni dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri cittadini, e possono rappresentarli senza speciale mandato.

## Articolo 16.

1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati, valgono anche per l'applicazione del presente accordo, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati.

2. I requisiti richiesti dalla legislazione o dai regolamenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per quanto concerne la legalizzazione (certification) dei certificati o di altri documenti devono essere soddisfatti per tutti i certificati o altri documenti da produrre ai fini dell'applicazione del presente accordo.

3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, da parte delle autorità competenti o delle istituzioni di uno Stato sarà ritenuta valida da parte della autorità competente o delle istituzioni dell'altro Stato.

## Articolo 17.

Le autorità competenti e le istituzioni designate per il collegamento dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente l'una con l'altra e con ogni persona dovunque questa possa risiedere, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione del presente accordo. La corrispondenza può essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.

## Articolo 18.

Le istanze che i beneficiari indirizzano alle autorità competenti o alle istituzioni dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione del presente accordo non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

## Articolo 19.

1. Le istanze ed altri documenti presentati per iscritto alle autorità competenti o alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso ef-

fetto come se fossero presentate alle corrispondenti autorità od istituzioni dell'altro Stato.

2. La domanda di prestazione presentata all'istituzione di uno Stato contraente vale come domanda di prestazione presentata all'istituzione dell'altro Stato purchè l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni di cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato.

3. Un ricorso che debba essere presentato entro un dato termine all'autorità competente od istituzione di uno degli Stati sarà considerato come presentato entro tale termine se il ricorso è stato presentato entro lo stesso termine all'autorità competente o all'istituzione dell'altro Stato. In tal caso l'autorità od istituzione cui il ricorso è stato presentato trasmette senza indugio detto ricorso all'autorità competente o all'istituzione dell'altro Stato e comunica all'interessato la ricezione del ricorso.

#### Articolo 20.

1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo i procedimenti per risolvere ogni questione o controversia che potrà sorgere circa l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo.

2. Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno una procedura permanente di arbitrato per l'esame e la soluzione di ogni questione o controversia che non possa essere risolta tramite i procedimenti stabiliti al paragrafo 1. L'organo arbitrale previsto al presente paragrafo deciderà le controversie deferitegli in conformità ai principi del presente accordo. Le decisioni dell'organo arbitrale saranno definitive ed obbligatorie ai fini delle controversie deferitegli nei confronti delle autorità competenti e delle istituzioni di entrambi gli Stati.

3. L'organo arbitrale istituito in virtù del paragrafo 2 consisterà di tre membri. Le autorità competenti dei due Stati designeranno ciascuna un membro. Il terzo membro verrà designato concordemente dalle due autorità competenti.

#### Articolo 21.

1. Nelle more della definizione dei diritti di un beneficiario in base al presente accordo compresa la definizione di ogni questione di cui all'articolo 20 tra le autorità competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti, il beneficiario i cui diritti sono in contestazione, riceverà prestazioni provvisorie secondo il presente articolo fino a che non sia intervenuta tale definizione.

2. Ciascuna istituzione concederà al beneficiario, a titolo di prestazioni provvisorie, le prestazioni cui egli avrebbe eventualmente diritto in base alla propria legislazione o in base al presente accordo.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. a. Le istituzioni di entrambi gli Stati stabiliranno le procedure per regolare i rispettivi debiti per le prestazioni provvisorie erogate nelle more della definizione di cui al paragrafo 1;

b. nel dare corso a tali procedure, la istituzione di uno Stato tratterà dai pagamenti che effettua, basati sui diritti liquidati definitivamente al beneficiario, gli importi permessi dalla legislazione di tale Stato sufficienti per rimborsare all'istituzione dell'altro Stato gli importi pagati a titolo di prestazioni provvisorie eccedenti gli importi definitivamente spettanti al beneficiario.

## Articolo 22.

1. Le istituzioni di uno Stato contraente debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù del presente accordo, si liberano validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato.

2. Nel caso che disposizioni intese a sottoporre a restrizioni lo scambio di valute siano emanate nell'uno o nell'altro Stato, entrambi i governi adotteranno immediatamente le misure necessarie per assicurare, in conformità con le disposizioni del presente accordo, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra parte.

## Articolo 23.

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano a tutte le domande di prestazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore del presente accordo (incluse le nuove domande di coloro che avevano già precedentemente presentato domanda di prestazione).

2. Ai fini del presente accordo, i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore saranno presi in considerazione. Tuttavia da parte di ciascuno Stato contraente non saranno presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti prima della data di entrata in vigore della propria legislazione.

3. Qualora domande di prestazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente accordo siano state soddisfatte mediante il pagamento di una somma *una tantum* a motivo di insufficienti periodi di assicurazione, il beneficiario può chiedere una revisione del trattamento corrispostogli se con l'applicazione delle disposizioni del presente accordo soddisfa alle condizioni richieste per ottenere una pensione.

4. Il presente accordo non dà diritto a pagamenti di prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

## Articolo 24.

1. Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.

3. a. Il presente accordo può essere emendato di volta in volta mediante accordi aggiuntivi che entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica di tali accordi aggiuntivi saranno scambiati; le disposizioni del presente paragrafo, tuttavia, non saranno interpretate nel senso di impedire che tali accordi aggiuntivi abbiano valore retroattivo se in essi ciò sia esplicitamente previsto.

b. Gli accordi aggiuntivi che entrano in vigore in base alle disposizioni di questo paragrafo saranno considerati ai fini del presente articolo parte integrante del presente accordo.

c. Un incontro ai fini di esaminare l'opportunità di un accordo aggiuntivo sarà indetto qualora l'autorità competente di ciascuno Stato lo richieda.

4. Il presente accordo rimarrà in vigore e sarà efficace fino alla scadenza di un anno successivo all'anno in cui la comunicazione scritta della sua denuncia è stata notificata alla autorità competente di uno Stato contraente da parte dell'autorità competente dell'altro Stato.

5. Se l'accordo è denunciato, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni dell'accordo stesso e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad accordi complementari.

FATTO a Washington il ventitrè maggio 1973, in duplice esemplare in lingua italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo della Repubblica italiana:*

Dionigi COPPO.

*Per il Governo degli Stati Uniti d'America:*

Caspar W. WEINBERGER.

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND  
THE UNITED STATES OF AMERICA  
ON THE MATTER OF SOCIAL SECURITY

The President of the Italian Republic and

The President of the United States of America

Desirous of regulating the relations between the two States in the field of social security, in accordance with the principles established under Article VII of the Agreement signed at Washington, D.C., September 26, 1951, supplementing the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the Italian Republic and the United States of America signed at Rome, February 2, 1948, have agreed to conclude an Agreement for that purpose and have therefore appointed as their plenipotentiaries:

The President of the Italian Republic:

Dionigi Coppo, Minister of Labor and Social Welfare, and

The President of the United States of America:

Caspar W. Weinberger, Secretary of Health, Education, and Welfare, who, having exchanged their full powers, found to be in good and due form, have agreed to the following provisions:

PART I

*General Provisions*

Article 1.

For purposes of the application of this Agreement:

a. The term "territory" shall mean, as regards the Italian Republic, Italy; and as regards the United States of America, the States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam and American Samoa;

b. The term "national" shall mean, as regards the Italian Republic, an Italian national; and as regards the United States of America, "national of the United States" as defined in Section 101, Immigration and Nationality Act of 1952, as amended;

c. The term "laws", unless otherwise qualified, shall mean the laws, regulations, and any other measure concerning social security specified in Article 2 of this Agreement;

d. The term "competent authorities" shall mean the authorities responsible for the administration of the laws, and specifically: in the

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

case of the Italian Republic: the Minister of Labor and Social Welfare (Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale); in the case of the United States of America: the Secretary of Health, Education, and Welfare (Ministro della Sanità, Educazione, e Previdenza Sociale);

e. The term "agency" shall mean for each Contracting State any agency, body or authority entrusted with the administration of an insurance system, under the laws specified in Article 2 of this Agreement;

f. The term "periods of coverage" shall mean the periods of payment of contributions or periods of earnings based on wages for employment or self-employment income, as defined or recognized as periods of coverage by the law under which such periods have been completed, or any similar periods insofar as they are recognized by such laws as equivalent to periods of coverage;

g. The term "workers" shall mean persons who have periods of coverage;

h. The term "family members" shall mean the persons defined as eligible for benefits on the earnings record or periods of coverage of a living worker, whichever is applicable, as established under the laws of each of the Contracting States;

i. The term "survivors" shall mean the persons defined as eligible for benefits on the earnings record or periods of coverage of a deceased worker, whichever is applicable, as established under the laws of each of the Contracting States;

j. The terms "benefits" and "pensions" shall mean any cash benefits payable under the laws specified in Article 2 of this Agreement;

k. The term "basic benefit amount" (« importo della prestazione ») shall mean, as regards the Italian Republic, the amount of the benefit which is payable; and as regards the United States of America, "primary insurance amount" as set forth in the table of benefits contained in sections 215(a) of title II or deemed to be contained in such section of the Social Security Act of 1935, as amended, from which is derived by law the actual amount of the benefit which is payable;

l. The term "beneficiary" shall mean any worker, family member or survivor who is entitled to benefits or pensions.

## Article 2.

1. For purposes of this Agreement the applicable laws relating to social security for disability, old-age, and survivorship are:

a. in the case of the Italian Republic, the legislation on compulsory general insurance for old-age, disability and survivors, as well as legislation providing benefits which are substitutes for benefits provided by said compulsory general insurance;

b. in the case of the United States of America, title II of the Social Security Act of 1935, as amended, and regulations promulgated under the authority provided therein, except sections 226 and 228 of such title and regulations pertaining to such sections;

provided, however, that for the United States the totalization of the periods of coverage in accordance with this Agreement shall not apply to periods of voluntary coverage provided for by such laws.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, as regards the Italian Republic, the present Agreement will be applied to legislation concerning other social security systems for similar cases which be indicated by the competent authorities of the Italian Republic.

3. This Agreement shall also apply to future laws amending or supplementing the laws specified in this article.

## Article 3.

1. The present Agreement shall apply to workers who have periods of coverage under the laws, and to their family members or survivors.

2. The present Agreement shall not apply to periods of service as a diplomatic or career consular officer, or officer of a chancery, nor, except insofar as provided under Article 2.2, to periods of service covered under special systems for employees of the Government or of Government agencies or instrumentalities (« enti pubblici »).

## Article 4.

The persons to whom the provisions of this Agreement apply shall have the same rights and obligations under the social security laws of each Contracting State under the same conditions as if such persons were covered solely under the social security laws of such State, whether they reside in the territory of a Contracting State or in a third State.

## Article 5.

For the purposes of eligibility for voluntary or optional insurance, in accordance with the provisions of the laws of a Contracting State, the periods of coverage completed under the laws of such State shall be combined, where necessary, with the periods of coverage completed under the laws of the other State.

## Article 6.

Except as otherwise provided in this Agreement, the persons eligible for benefits under the laws of one Contracting State, including benefits arising under this Agreement, shall receive them fully and without limitation or restriction while they reside in the territory of the other State. Such benefits shall be paid by each State to persons to whom the provisions of this Agreement apply who reside in a third State in the same terms and to the same extent that such benefits would be paid if such persons had been covered entirely under the social security laws of the paying State.



## PART II

*Provisions Relating to the Applicable Laws*

## Article 7.

1. Persons to whom this Agreement applies who are employed or self-employed (che svolgono la loro attività) within the territory of one of the Contracting States shall be subject to the laws of such State, except as otherwise provided in this Article.

2. Services performed by a United States national in Italy which are covered under the laws of the United States shall remain covered under the laws of the United States.

3. Services performed by an Italian national in the United States for an Italian employer or for an enterprise controlled by an Italian firm shall be covered under the laws of Italy.

4. With respect to any services which are subject to the laws of both States, the following rules will be applied:

a. a national of one of the States who, with respect to the same period of work, would be subject to the laws of both States shall remain subject for such period to the laws of the State of which he is a national and shall be exempt from the laws of the State of which he is not a national;

b. a national of Italy or a national of both States who, with respect to the same period of work, would be subject to the laws of both States shall, for such period, elect to remain subject to the laws of one of the States and shall be exempt from the laws of the other State;

c. a person who is not a national of either State and who, with respect to the same period of work, is subject to the laws of both States shall be subject, for such period, to the laws of the State in which the work is performed and shall be exempt from the laws of the other State.

5. The exemptions provided under this Article shall be effective when the agency of the State in which the periods of work are covered pursuant to paragraph 4 certifies to the agency of the other State that such periods of work are covered under its laws.

6. The competent authorities of the two States may agree in the interest of a worker or on behalf of categories of workers to other exceptions to the rule provided in paragraph 1.

## PART III

*Special Provisions  
Disability, Old-Age, and Survivorship*

## Article 8.

1. With respect to a period of work which results in a period of coverage under the laws of both Contracting States, the agency of each

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

State shall for purposes of Article 8.2 and Article 9.2 take into consideration the period of coverage which results under the laws of that State.

2. If the laws of one State require completion of periods of coverage as a prerequisite for the acquisition, retention, or recovery of the right to benefits, the agency which applies such laws shall take into consideration, for such purpose, insofar as necessary, the periods of coverage completed under the laws of the other State, as if these were periods of coverage completed under the laws of the first State. Such agency shall take into consideration all the periods of coverage required to ensure the right to the fullest benefits provided for by the laws which it applies.

3. If the laws of a State establish as a condition for receiving certain benefits that the periods of coverage be completed in a given profession or occupation which is subject to a special system of insurance, in determining eligibility for such benefits only the periods completed under a corresponding system of the other State or, failing that, in the same profession or occupation — even if a special system for said profession or occupation does not exist in the other State — shall be counted. If the total of such periods of coverage does not result in entitlement under the special system, such periods shall be used to determine eligibility for benefits of the general system of insurance or some other applicable system of insurance; provided, however, that the provisions of this paragraph shall apply only when they would result in payment of the highest possible benefit amount.

4. The agency of the United States shall not be obliged to apply the provisions of this Article in the case of a worker who has less than 6 quarters of coverage under the United States law; the agency of Italy shall not be obliged to apply the provisions of this Article in the case of a worker who has less than one year of coverage under the Italian law.

## Article 9.

1. When a worker, family member, or survivor satisfies the conditions imposed by the laws of a Contracting State for eligibility for benefits, without the need to invoke the provisions of Article 8, the agency of that State shall establish, according to the provisions of the said laws, the basic benefit amount based on the total periods of coverage completed by the worker under the laws of such State.

2. Whether or not paragraph 1 applies, the agency of each of the States shall determine the theoretical basic benefit amount by considering all the periods of coverage completed under the laws of the two States as if they had been completed exclusively under its own laws. The agency in question shall then establish the pro rata basic benefit amount on the total periods of coverage completed under the laws which it applies to the total of all the periods of coverage completed under the laws of the two States.

3. The worker shall elect within a specified time whether benefits shall be awarded by each of the States in accordance with the provisions

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

of paragraph 1 or paragraph 2, and such election shall be applicable to all benefits payable to the worker and family members by each State.

4. In the case of survivors, benefit amounts shall be established by each of the States under the provisions of paragraphs 1 and 2. Survivors benefits shall be awarded by each of the States based on the provisions of either paragraph 1 or 2, whichever results in the higher total benefits payable, unless all survivors eligible for benefits elect to receive the lower total benefits payable.

5. The elections provided for in paragraph 3 and paragraph 4 shall be final, except in situations where Article 11 applies.

## Article 10.

1. For purposes of the computation of the theoretical basic benefit amount, the agency of each Contracting State shall take account of a worker's earnings in the other State in the following manner:

a. as regards the agency of the United States, the earnings in any year to be taken into consideration for periods of coverage completed under Italian laws shall be the equivalent of the earnings credited under the system of insurance in Italy for such year, subject to the maximum creditable earnings limitation under the laws of the United States for such year;

b. as regards the agency of the Italian Republic, for the periods of coverage completed under the laws of the United States there shall be credited the average salary or average contributions derived exclusively from the salary received or the credited contributions resulting from the periods of coverage completed under the laws of Italy.

2. If, under the laws of one State, the amount of benefits varies according to the number of family members or survivors, the agency of such State shall also take into account family members or survivors who are residing in the territory of the other State.

## Article 11.

1. Upon application, benefits awarded under the provisions of Article 9.2 shall be recomputed by both States in accordance with the provisions of Article 9.2 to take into account additional periods of coverage completed under the laws of either Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of Article 9.5, benefits shall be recomputed under the provisions of Article 9 when:

a. a worker who has made an election under Article 9.3 subsequently becomes eligible for benefits under the laws of one or both States without the need to invoke the provisions of Article 8; or

b. the method of computing benefits under system of insurance of a State is changed by amendments to the law governing such computations.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Notwithstanding the provisions of Article 9.5, if the entitlement of all beneficiaries receiving benefits under the provisions of Article 9 terminates, the benefits of any person who later becomes entitled to benefits based on the periods of coverage of the same worker shall be computed under the provisions of Article 9.

## Article 12.

If the beneficiary becomes eligible under Article 9.2 for benefits paid by the agencies of both Contracting States and if the amount of such combined benefits is less than the benefit amount which would be payable, based on the minimum basic benefit amount, to such beneficiary by the agency of the State in which he resides, the agency of that State shall, at its own expense, pay the difference between the amount of such combined benefits and the amount of benefits which would be payable to such beneficiary based on such minimum basic benefit amount.

## PART IV

*Miscellaneous, Transitory, and Final Provisions*

## Article 13.

The competent authorities and agencies of the two Contracting States shall assist each other in applying the present Agreement as if they were applying their respective laws; such reciprocal assistance shall be free of charge.

## Article 14.

1. The competent authorities of the two Contracting States shall by mutual agreement establish such administrative procedures as may be required to implement this Agreement and each competent authority shall designate one coordinating agency or organization to facilitate the application of this Agreement.

2. The competent authorities of the two States shall communicate to each other all information relating to regulations, administrative procedures, and amendments to their laws which may affect the application of this Agreement.

## Article 15.

The diplomatic and consular authorities of each Contracting State shall be empowered to address themselves directly to the competent authorities or agency of the other State in order to obtain useful information for safeguarding the interests of their own nationals, and may represent them without special mandate.

## Article 16.

1. Exemptions from duties, taxes, and fees provided for by the laws either State shall also be valid for the application of the Agreement, irrespective of the nationality of the beneficiaries.

2. The requirements imposed by the laws or regulations of either Contracting State relating to the certification (« legalizzazione ») of all certificates or other documents shall be applied in respect to all certificates or other documents which must be presented for purposes of the application of this Agreement.

3. The certification as to the authenticity of a certificate or document, or a copy thereof, by the competent authorities or agency of one State shall be accepted as authentic by the competent authorities or agency of the other State.

## Article 17.

The competent authorities and the designated coordinating agencies or organizations of the two Contracting States may correspond directly with each other and with any persons wherever they may reside, whenever such correspondence is necessary for the administration of this Agreement. Correspondence may be drafted in the writer's official language.

## Article 18.

The petitions which the beneficiaries address to the competent authorities or agency of either Contracting State for the application of the present Agreement may not be rejected merely because they are written in the official language of the other State.

## Article 19.

1. The applications and other documents presented in writing to the competent authorities or agency of either Contracting State shall have the same effect as if they were presented to the corresponding authorities or agency of the other State.

2. An application for benefits filed with the competent authorities or agency of one State is to be considered as an application for the payment of benefits by the agency of the other State, if the applicant explicitly requests that his application be so considered.

3. An appeal which must be filed within a given period of time with the competent authorities or agency of one of the States shall be considered to have been filed within such time limit if the appeal has been filed within such a period of time with the competent authorities or agency of the other State. In such case the authorities or agency

with which an appeal is filed shall without delay transmit the said appeal to the competent authorities or agency of the other State, and acknowledge to the appellant that the appeal has been received.

#### Article 20.

1. The competent authorities of the two Contracting States shall jointly establish procedures to resolve any problems or disagreements which may arise with regard to the application or interpretation of the present Agreement.

2. The competent authorities of the two States shall establish a permanent arbitration procedure for the consideration and resolution of any problems or disagreements which cannot be resolved under procedures established in accordance with paragraph 1. The arbitral body established under this paragraph shall settle questions referred to it in accordance with the principles of this Agreement. Decisions of the arbitral body shall be final and binding for purposes of the question referred to it, on the competent authorities and agencies of both States.

3. The arbitral body established under paragraph 2 shall consist of three members. The competent authorities of the two States shall each designate one member. The third member shall be designated by agreement of the two competent authorities.

#### Article 21.

1. Pending the final determination of a beneficiary's rights under this Agreement, including settlement of any question under Article 20 between the competent authorities and agencies of the two Contracting States, the beneficiary whose rights are involved shall be awarded provisional benefits in accordance with this Article until such time as such determination has been made.

2. Each agency shall award the beneficiary, as provisional benefits, the benefits, if any, to which he would be entitled under its own laws or under this Agreement.

3. a. The agencies of both States shall establish procedures for adjusting their respective liabilities for benefits during the period in which provisional benefits were paid pending the final determination referred to in paragraph 1.

b. In giving effect to such procedures, the agency of either State shall withhold from payments it makes, based on the rights of a beneficiary as finally determined, amounts permitted by the laws of that State sufficient to reimburse the agency of the other State for amounts paid as provisional benefits in excess of the amounts finally awarded to such beneficiary.

#### Article 22.

1. The agencies of the Contracting States, which have obligations relating to benefits to be paid in the other State under the present

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agreement, shall validly discharge such obligations in the currency of their own State.

2. In case provisions designed to restrict the exchange of currencies are issued in either State, both Governments shall immediately adopt the necessary measures to insure, in conformity with the provisions of the present Agreement, the transfer of sums owed by either party.

## Article 23.

1. The provisions of this Agreement shall apply to any application for benefits (including a new application of an individual who has previously applied for benefits) which is filed on or after the date this Agreement enters into force.

2. In the application of the present Agreement, the periods of coverage completed prior to its entry into force shall be taken into consideration except that neither Contracting State shall take into account periods of coverage occurring prior to the effective date of its laws.

3. If previous claims were satisfied through a lump-sum payment because of insufficient periods of coverage and if, with the application of the provisions of this Agreement, the beneficiary meets the conditions required for receiving a pension, he may request a review of action taken on his case.

4. This Agreement shall not result in the payment of benefits for periods prior to the date of its entry into force.

## Article 24.

1. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the month in which the instruments of ratification are exchanged.

3. a. This Agreement may be amended from time to time by supplementary agreements which shall take effect on the first day of the month following the month in which the instruments of ratification of such supplementary agreements are exchanged; provided, however, that nothing in this paragraph shall be construed to prevent such supplementary agreements from being given retroactive effect if they so specify.

b. Any supplementary agreement which takes effect under the terms of this paragraph shall be deemed thereafter for purposes of this Article to be an integral part of this Agreement.

c. A meeting for the consideration of a supplementary agreement shall be called at the request of the competent authorities of either State.

4. This Agreement shall remain in force and effect until the expiration of one calendar year following the year in which written notice

---

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

of its renunciation is delivered to the competent authorities of one Contracting State by the competent authorities of the other State.

5. If this Agreement is renounced, rights acquired shall be retained under the provisions of this Agreement and rights in the process of being acquired shall be recognized in conformity with supplementary agreements.

DONE in Washington on this twenty-third day of May, 1973, in duplicate, in Italian and English, the two texts being equally authentic.

*For the Government of the United States of America:*

Caspar W. WEINBERGER

*For the Government of the Italian Republic:*

Dionigi COPPO